



COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE

Tel. 0372/70003

PROVINCIA DI CREMONA

Via Stazione, 128

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA

ART. 1 - ISTITUZIONE

Sono istituite le commissioni mensa presso i plessi scolastici Materna ed Elementari.

ART. 2 - SCOPO

Scopo della Commissione mensa, è tramite la partecipazione attiva dei rappresentanti dell'utenza, la verifica delle condizioni igienico/nutrizionali e lo stimolo al miglioramento della qualità e della gestione del servizio reso.

ART. 3 - AUTONOMIA E COORDINAMENTO

Le Commissioni mensa operano in modo autonomo, ma tale da assicurare un adeguato coordinamento, da realizzarsi attraverso incontri comuni almeno due volte l'anno.

ART. 4 - REQUISITI

Le Commissioni mensa dei due ordini di scuola sono composte da membri volontari i cui bambini sono utenti del servizio e che danno la disponibilità nella riunione per l'elezione dei Rappresentanti di classe. Non possono far parte della Commissione coloro che a qualsiasi titolo partecipano all'organizzazione del servizio (Dipendenti, Fornitori, Amministratori ecc.).

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Le Commissioni saranno composte in linea di massima da almeno due massimo quattro rappresentanti per ogni plesso scolastico.

ART. 6 - NOMINA

I nominativi sono proposti dai Rappresentanti dei Genitori all'Amministrazione Comunale la quale provvede alla nomina ed invia tempestivamente copia del provvedimento alla A.S.L. e alla Direzione Didattica per le eventuali autorizzazioni di competenza.

ART. 7 - DURATA IN CARICA

Ogni membro rimane in carica per l'intero anno scolastico ovvero fino alla nuova nomina. E' fatta salva la possibilità di rinnovare la propria disponibilità per l'anno scolastico successivo.

ART. 8 - DECADENZA

Decade automaticamente il membro il cui bambino, per qualsiasi motivo, non usufruisce più del servizio mensa. E' possibile rassegnare anticipatamente le dimissioni, comunicandolo per iscritto alla Amministrazione Comunale e alla Commissione di appartenenza, in tali casi deve essere garantita la tempestiva sostituzione secondo il disposto dei precedenti articoli 4 e 5.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO

Ciascuna Commissione nomina al proprio interno un coordinatore con compiti di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciascuna Commissione stabilisce un calendario delle riunioni, per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale da inviare in copia ai referenti Comunali.

ART. 10 - VERIFICHE

I Componenti delle Commissioni potranno accedere ai locali di preparazione e somministrazione dei pasti nel pieno e puntuale rispetto di quanto previsto alla voce "Modalità di comportamento e norme igieniche" dell'allegato 1 alla D.D.G. Sanità n. 14833 del 01/08/2002 e di ogni altra norma emanata in futuro dalle autorità competenti.

Dopo ogni ispezione verrà compilata l'apposita scheda prevista dall'allegato 2 della medesima D.D.G. l'allegato 1 e 2 della D.D.G. n. 14833 fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 11 - REFERENTI

Le commissioni mensa avranno come referenti il Sindaco o altro Assessore da lui delegato.

ART. 12 - COLLABORAZIONE

L'Amministrazione Comunale e le Commissioni mensa improntano i loro rapporti nel massimo spirito di collaborazione al solo fine del raggiungimento della massima qualità del servizio nell'esclusivo interesse degli alunni utenti.